

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 520

Seduta del giorno 12 maggio 2022

SBOARINA FEDERICO	Assente
ZANOTTO LUCA	Presente
BIANCHINI STEFANO	Presente
BRIANI FRANCESCA	Presente
MAELLARE MARIA DANIELA	Presente
PADOVANI MARCO	Presente
RANDO FILIPPO	Presente
SEGALA ILARIA	Presente
SPAGNOL NICOLA	Presente
TOFFALI FRANCESCA	Presente
ZAVARISE NICOLO'	Presente

PRESIEDE
LUCA ZANOTTO

RELATORE
SEGALA ILARIA

ASSISTE
CORRADO GRIMALDI

Oggetto: PUA - PUA N. 719_229 DENOMINATO "CORTE 32", E PROGETTO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE AD ESSO FUNZIONALI, - SITO A SAN MASSIMO VIA LUGAGNANO, ATO 3^A, CIRCOSCRIZIONE 3^A - SCHEDA NORMA N. 229. RICHIEDENTI: SARTORI ADELIO, SARTORI FRANCESCO, SARTORI SARA, TAIT DANIELA E TAIT ROSANNA. APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 LEGGE REGIONALE N. 11/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Verona è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 4148 del 18 dicembre 2007; con successiva deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 10 giugno 2021 è stata approvata la variante di adeguamento per il contenimento del consumo di suolo;
- il Comune è altresì dotato di Piano degli Interventi (P.I.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 23 dicembre 2011; con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 8 del 16 febbraio 2017 e n. 48 del 28 novembre 2019 sono state approvate le Varianti n. 22 e n. 23; in particolare la Variante 23 ha confermato la scheda norma n. 229, modificando la viabilità di progetto e la localizzazione del verde di mitigazione (VM);
- con la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 5 aprile 2022 è stata approvata la Variante n. 29;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 626 del 7 dicembre 2021, è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo in oggetto;
- per la descrizione dei contenuti del PUA si rimanda a quanto evidenziato nel Parere Tecnico Istruttorio allegato alla citata deliberazione n. 626/2021;
- ai sensi del 3° comma dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, il PUA è stato depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10 giorni dal 16 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 e del deposito è stata data notizia mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Verona, sul sito istituzionale ed in altri luoghi pubblici; nei successivi venti giorni i proprietari degli immobili hanno potuto presentare opposizioni mentre chiunque ha potuto presentare osservazioni;
- nei suddetti venti giorni non sono pervenute né osservazioni né opposizioni;
- con nota del 7 marzo 2022, PG n. 83363, la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha comunicato al Comune la pubblicazione, sul sito della Regione Veneto, del Parere Motivato n. 24 - VFSA del 22 febbraio 2022 ed, in data 17 marzo 2022 con nota PG 98520 e 4 aprile 2022 con nota PG 120072, la Ditta ha adeguato gli elaborati del PUA secondo le prescrizioni riportate nel suddetto Parere Motivato;
- ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i., il PUA n. 719_229 denominato "CORTE 32", entro il termine di settantacinque giorni, deve o essere approvato dalla Giunta comunale o restituito, qualora non conforme alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti; tale termine si conclude il 24 maggio 2022;

Dato atto che:

- relativamente alle verifiche antimafia è stata inoltrata, in data 1 febbraio 2022 con nota PG n. 39248 ed in data 9 febbraio 2022 con nota PG n. 50210, apposita richiesta alla competente Direzione Amministrativo Gestione del Territorio la quale, con nota del 15 marzo 2022 PG n. 94516, ha comunicato che, essendo il valore stimato dell'appalto inferiore alla soglia di euro 150.000,00, non risulta necessario inoltrare la richiesta di comunicazione o informativa antimafia mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia, ai sensi dell'art. 88 e 92 del d. lgs. n. 159/2011;
- a seguito di richiesta dell'ufficio del 31 marzo 2022, nota PG n. 116727, in data 4 aprile 2022 PG n. 120072, la Ditta ha trasmesso la convenzione adeguata

relativamente all'art. 2 - *Obblighi del soggetto attuatore, requisiti morali ed antimafia – risoluzione*;

- con la deliberazione di adozione n. 626 del 7 dicembre 2021 la Giunta ha deliberato:
- *“5. di dare atto che, con nota PG 354292 del 19 ottobre 2021, è stato acquisito il parere favorevole dell'U.O. Genio Civile Verona ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001;*
- *6. di stabilire che “il tratto stradale compreso tra via Lugagnano ed il limite nord del parcheggio pubblico risulterà classificato come strada comunale, incaricando in tal senso l'Estimo della Direzione Lavori Pubblici - Responsabile Programma Triennale - Amministrativo LL.PP – Estimo di inserire il bene nei relativi elenchi, dopo aver avuto notizia dell'esito favorevole del collaudo e della cessione al Comune delle aree e delle opere”;*
- in data 5 aprile 2022 è stata approvata, con deliberazione di Consiglio comunale n. 19, la Variante n. 29; tale variante, ai sensi degli articoli 189 e 191 bis comma 1 delle NTO, non si applica al presente PUA in quanto presentato in data antecedente all'adozione della Variante stessa e purché la sua approvazione avvenga entro 120 giorni dalla sua efficacia;

Preso inoltre atto che:

- la scheda norma n. 229 è stata approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 91 del 23 dicembre 2011 in sede di primo PI e confermata con la variante n. 22, approvata con deliberazione consiliare n. 8 del 16 febbraio 2017;
- in data 7 dicembre 2012, rep. n. 25121 racc. n. 10983, è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione ex art. 6 legge regionale n. 11/2004 ed in data 30 giugno 2017 è stato sottoscritto l'accordo confermativo integrativo che ha recepito la nuova scadenza della previsione operativa (scheda norma) del 17 marzo 2022;
- successivamente la scheda norma n. 229 è stata modificata parzialmente con la variante n. 23, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 48 del 28 novembre 2019, che, con l'art. 2, comma 6 bis, delle NTO, ne ha confermato la validità sino al 17 marzo 2022;
- ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge regionale n. 11/2004 e dell'art. 2, comma 5, delle NTO (norme tecniche operative) del PI, il PUA avrebbe dovuto essere approvato, pena decadenza, entro detto termine prorogato, però, al 16 marzo 2025 per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10, comma 4 bis, della legge n. 120 dell'11 settembre 2020, che ha stabilito che “il termine di validità dei ... piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati al 31 dicembre 2020, [è] prorogato di tre anni...”;
- relativamente all'applicabilità della suddetta proroga agli accordi ex art. 6 della legge regionale n. 11/2004, l'Area Gestione del Territorio ha richiesto parere all'Avvocatura Civica che, con nota PG n. 43953 del 4 febbraio 2022, ha individuato nell'accordo ex art. 6 della legge regionale n. 11/2004 l'atto propedeutico al piano urbanistico attuativo il cui termine di validità viene prorogato dalla legge n. 120/2020. Di seguito si riporta il suddetto parere: “La proroga triennale della validità degli accordi, che consente di procedere alla presentazione di un PUA, attrae l'ultrattività della previsione urbanistica presupposta e, quindi, della scheda norma cui accedono gli accordi stessi”, così ritenendo che, non solo i termini di validità degli accordi stipulati ex art. 6 legge regionale n. 11/2004, ma anche quelli degli atti ad essi propedeutici, ovvero le schede norma del PI ad essi afferenti, sono prorogati ex lege di tre anni ovvero fino al 16 marzo 2025,

Visti:

- il d.lgs.n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sugli ordinamenti locali" e s.m. e i.;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive mod. ed int.;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Urbanistica n. 1150/1942, modificata ed integrata dalla legge n. 765/1967;
- il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m. e i.;
- la legge n. 120 dell'11 settembre 2020, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali";
- la legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004, "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" s.m. e i.;
- la legge regionale n. 14 del 6 giugno 2017, "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 "Preso d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4.";
- la legge regionale 25 luglio 2019, n. 29, "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 244 del 9 marzo 2021 relativa all'aggiornamento delle zone sismiche del Veneto;
- il Regolamento edilizio approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 24 giugno 2021;
- il Regolamento dei Consigli di Circoscrizione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 96/1978 s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 60 dell'11 febbraio 2019 e la determinazione n. 3781 del 02.08.2019 in merito all'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 Codice dei contratti pubblici;
- i contenuti dell'intervento e gli elaborati, come riportati nel Parere Tecnico Istruttorio allegato alla deliberazione di Giunta comunale n. 626/2021 di adozione del PUA, che si richiama integralmente;
- il parere favorevole dell'U.O. Genio Civile Verona, ex art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, acquisito al PG n. 354292 del 19 ottobre 2021;
- il Parere Motivato VAS n. 24 - VFSA del 22 febbraio 2022;
- il Parere Tecnico Istruttorio allegato alla presente per farne parte integrante;

Dato atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 626 del 7 dicembre 2021 di adozione del PUA è stato dato atto del valore delle opere di urbanizzazione;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23 febbraio 2022, immediatamente eseguibile ed emendata, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022-2024 e il relativo DUP;
- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 198 dell'11 marzo 2022 è stato approvato il PEG 2022-2024;
- le opere di urbanizzazione funzionali a scomputo sono inserite nel bilancio di previsione 2022-2024 e nel DUP per un valore di euro 149.754,64, IVA compresa;
- il presente provvedimento non comporta impegni di spesa né minori entrate;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole, qui allegato per farne parte integrante, del Dirigente della Direzione Amministrativo Gestione del Territorio – Autorità di Bacino - che vale altresì come attestazione del punto 28 dell'attuale Piano Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – Area Gestione del Territorio;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso;

Udito il relatore Assessore all'Urbanistica e ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dalla deliberazione di Giunta comunale n. 156 del 12 maggio 2020, la convenzione costituisce anche accordo di pianificazione;
3. di dare atto che, a seguito dell'avvenuto deposito e dell'avvenuta pubblicazione della deliberazione di adozione n. 626 del 7 dicembre 2021, non sono pervenute osservazioni ed opposizioni nei termini, come riportato nel parere tecnico istruttorio allegato al presente provvedimento;
4. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale n. 11/2004, in conformità al Parere Tecnico Istruttorio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, il Piano Urbanistico Attuativo denominato "CORTE 32", corredato dal progetto di fattibilità delle opere di urbanizzazione, costituito dagli elaborati allegati alla deliberazione di Giunta comunale di adozione n. 626 del 7 dicembre 2021, che qui si intendono espressamente ed integralmente richiamati, ad eccezione degli elaborati, adeguati alle prescrizioni riportate nel Parere Motivato VAS n. 24 - VFSA del 22 febbraio 2022 ed alla normativa antimafia, di seguito elencati ed allegati al presente provvedimento per farne parte integrante:

FASCI COLO	DESCRIZIONE SINTETICA CONTENUTO ELABORATO	NOME FILE	DATA	P.G.
9	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE			

	9.1 norme tecniche di attuazione	F9_rev_2022	17/03/22	PG 98520
11	SCHEMA DI CONVENZIONE			
	11.1 schema di convenzione	F11_SCHEMA CONVENZIONE_rev_prvcy	04/04/22	PG 120072

5. di stabilire che gli elaborati non contengono le precise disposizioni di cui all'art. 23, comma 1 - lett. B, del D.P.R. n. 380/2001, rispondenti ai criteri di cui all'art. 15 del Regolamento edilizio, e pertanto il PUA non potrà essere realizzato tramite segnalazione certificata di inizio di attività (ex DIA);
6. di stabilire, come previsto nella deliberazione di adozione n. 626/2021, che il tratto stradale compreso tra via Lugagnano ed il limite nord del parcheggio pubblico verrà classificato come strada comunale, incaricando in tal senso l'Estimo della Direzione Lavori Pubblici - Responsabile Programma Triennale - Amministrativo LL.PP – Estimo di inserire il bene nei relativi elenchi, dopo aver avuto notizia dell'esito favorevole del collaudo e della cessione al Comune delle aree e delle opere;
7. di dare atto che le opere di urbanizzazione funzionali (**CUP I31B21004800007**), di cui al Fascicolo 8 - Opere di Urbanizzazione - ammontano ad euro 149.754,64, IVA compresa, e verranno presumibilmente collaudate nell'anno 2023;
8. di accertare, per le opere di urbanizzazione funzionali da realizzare a scomputo, la somma di euro 149.754,64, IVA compresa, al capitolo 21200/000 del Bilancio 2022-2024;
9. di impegnare, per le opere di urbanizzazione funzionali da realizzare a scomputo, la somma di euro 149.754,64, IVA compresa, al capitolo 21110/1900 del Bilancio 2022-2024;
10. di dare atto che la presente registrazione è una mera contabilizzazione;
11. di dare atto che ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge regionale n. 11/2004, il PUA entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Verona del presente provvedimento e che, ai sensi dei commi 9 e 12 del medesimo articolo, il Piano ha efficacia per dieci anni e la sua approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste, prorogabile dal Comune per un periodo non superiore a cinque anni;
12. di autorizzare il Dirigente responsabile del Piano Urbanistico Attuativo - PNRR per Urbanistica - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche ad intervenire alla stipula della convenzione del presente PUA con la ditta attuatrice o suoi successori od aventi causa secondo lo schema Convenzione e ad inserire nella stessa le parti e le condizioni necessarie anche a seguito di mutamenti di proprietà ovvero di più esatta identificazione catastale delle aree o infine di eventuali errori materiali;
13. di stabilire che, ai sensi dell'art. 107 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione consiliare n. 32 del 24 giugno 2021, che fa salvo il Capo II del Titolo II ed in particolare l'art. 17 del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione n. 20/2012, il termine ultimo per la sottoscrizione in forma di atto pubblico della convenzione urbanistica di cui sopra è un anno dalla data di entrata in vigore del Piano.

Il Dirigente proponente, responsabile Piano Urbanistico Attuativo - PNRR per Urbanistica - Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, provvederà all'esecuzione.

La Segreteria Generale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e la Direzione Gare e Appalti - Contratti sono invitate a collaborare con l'Ufficio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento.

IL VICE SINDACO
Firmato digitalmente da:
LUCA ZANOTTO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da:
CORRADO GRIMALDI